



ORD. N. 42

del 13-08-2012

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, la sicurezza dei bagnanti nonché degli utenti in genere, in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo ricadente in questo Comune;

Rilevato che l'arenile del Comune di Giardini Naxos nel periodo estivo è intensamente frequentato in quanto meta turistica di numerosi vacanzieri;

Che su detto arenile risultano stazionate diverse imbarcazioni;

Che con numerosi bagnanti sostano sulla spiaggia interferendo con lo spazio necessario all'alaggio delle imbarcazioni;

Ritenuto necessario disciplinare il duplice aspetto nella tutela dei rispettivi interessi facenti capo, da una parte ai bagnanti e, dall'altra ai proprietari delle imbarcazioni, al fine di garantire il corretto e sicuro utilizzo della spiaggia, e che pertanto appare opportuno disciplinare l'uso di quest'ultima individuando le due diverse tipologie di utilizzo in modo tale da non interferire tra loro garantendo la libera fruizione del mare sia ai bagnanti che ai possessori delle imbarcazioni nell'interesse primario della vita in mare e della sicurezza della navigazione marittima;

Rilevato che questo comune ha adottato il PUDM, in corso di trasmissione alla Regione, nell'ambito del quale sono state previste apposite zone di alaggio delle imbarcazioni;

Vista la nota n. 1398 del 10 agosto 2012 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 5 - Demanio Marittimo, con la quale è stata trasmesso il provvedimento n. 169/2012 di autorizzazione alla realizzazione di n. 4 zone di alaggio barche antistante il Lungomare e precisamente zona Pietragoliti, zona San Giovanni lato destro torrente omonimo, zona fronte Banco di Sicilia di Via IV Novembre, zona fronte Piazzetta Pescheria, avente ciascuno dimensioni di mq. 375,00, per il ricovero di piccole imbarcazioni da pesca, vela e da diporto, per i cittadini a far data dal 13/08/2012 al 01/09/2012;

Visto il T.U. E.L. D. Lgs.vo 267/00, artt. 50 e 54;

Visto la Legge Regionale n. 48/91 e s.m.i.;

Visto l'Art. 69 dell'Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigenti in Sicilia;

INDIVIDUA

Per la sosta delle unità da pesca, vela e da diporto di Giardini Naxos, le aree, di cui alle allegate planimetrie, site nelle zone di Pietragoliti, San Giovanni lato destro torrente omonimo, fronte Banco di Sicilia di Via IV Novembre, fronte Piazzetta Pescheria, avente ciascuna dimensioni di mq. 375,00;

ORDINA

1. Le aree demaniali recanti la descrizione "Zona Nautica" sono riservate, limitatamente al periodo dal 13.08.2012 al 01.09.2012, alla sosta, l'alaggio ed al varo per le piccole imbarcazioni da pesca, da diporto e a vela, pertanto, nel medesimo periodo, sono interdette alla balneazione ed al transito di persone;
2. Al di fuori di dette aree è vietata, salvo casi di forza maggiore, la sosta, l'alaggio ed il varo delle imbarcazioni;
3. Le operazioni di alaggio e varo dovranno essere effettuate adottando ogni precauzione al fine di evitare danni a persone o cose nonché disturbo alla quiete pubblica;
4. Le aree saranno opportunamente delimitate e segnalate con idonea cartellonistica che riporti i divieti e gli avvisi di pericolo;
5. All'interno dell'area recintata e nelle aree limitrofe, non dovranno essere lasciate cavi d'acciaio, funi in genere, fusti di carburante o di oli, cassette, reti in stato di abbandono ed è fatto divieto assoluto di deposito di rifiuti di qualsiasi genere;
6. Le operazioni di alaggio e varo attraverso il corridoio di lancio, indicato nell'allegata planimetria, è consentito esclusivamente per singola imbarcazione;
7. Eventuali richieste, effettuate da portatori di handicap, saranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale;
8. Sono esclusi dal seguente provvedimento i proprietari di imbarcazioni da pesca professionali, qualora muniti di regolare permesso di pesca e regolarmente iscritti nei registri navi minori e galleggianti;
9. I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che possano derivare a loro stessi e/o a terzi in conseguenza del proprio illecito comportamento e qualora il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 del Codice di Navigazione;
10. Questa Amministrazione non risponde di eventuali danni a cose e/o persone che possano derivare dall'espletamento delle attività di alaggio e varo delle imbarcazioni;
11. È fatto divieto assoluto occupare l'area demaniale con attrezzature di qualsiasi genere stabilmente infissi al suolo o comunque tali da impedirne la libera fruizione o ostacolarne il transito;

DISPONE

Che venga data ampia diffusione della presente Ordinanza mediante affissione della stessa nelle zone interessate


Che copia della presente ordinanza, a cura del Responsabile del Settore I, nelle more dell'approvazione definitiva del P.U.D.M., venga trasmessa per quanto di competenza:

- All'Assessorato Territorio ed Ambiente;
- All'Ufficio di Polizia Municipale, Sede;
- Alla Capitaneria di Porto di Messina;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Giardini Naxos;

Si dispone, inoltre, che copia della presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune;

IL SINDACO
(Pancrazio Turco)

PLANIMETRIA GENERALE




Mare Ionio

1

Zona Pietragoliti via Tysandros - Alaggio Barche ml. 25,00 x 15,00 = mq. 375,00


2

Zona San Giovanni via Tysandros - Alaggio Barche ml. 25,00 x 15,00 = mq. 375,00



Scala 1:2000

PLANIMETRIA GENERALE



3 Zona San Giovanni via IV Novembre - Alaggio Barche ml. 25,00 x 15,00 = mq. 375,00

4 Zona Piazzetta Pescheria via R. Margherita - Alaggio Barche ml. 25,00 x 15,00 = mq. 375



Scala 1:2000